



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 37

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Consigliere Villanova

INTERVENTI PER PROMUOVERE LA CONOSCENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE E AMBIENTALE ATTINENTE AI FATTI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE E DELLE TESTIMONIANZE DELLA GUERRA “FREDDA”

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 24 febbraio 2021.

INTERVENTI PER PROMUOVERE LA CONOSCENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE E AMBIENTALE ATTINENTE AI FATTI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE E DELLE TESTIMONIANZE DELLA GUERRA “FREDDA”

Relazione:

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la proposta di legge in esame ha lo scopo di valorizzare e promuovere i luoghi e gli eventi legati alla memoria della seconda guerra mondiale e non meno importante tutti quelli legati alla cosiddetta guerra “fredda” costituiti da una serie di manufatti difensivi pensati per attivarsi in caso di attacco sovietico.

Nel 2019 si sono svolte le celebrazioni della ricorrenza dei cento anni dall’inizio del primo conflitto mondiale che ha condotto la Regione del Veneto a focalizzare l’attenzione soprattutto sul tema della salvaguardia e della valorizzazione delle memorie storiche della Grande Guerra.

Con il 2020 è ricorso invece il 75esimo anniversario della fine del secondo conflitto mondiale che, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 apportò nuove distruzioni del territorio veneto da parte dell’occupazione nazista.

Ogni angolo del Veneto presenta segni inequivocabili dei luoghi teatro di combattimenti; costruzioni militari e fortificazioni sono disseminate lungo tutto il territorio veneto.

I nostri paesi e le nostre città sono caratterizzati da monumenti, lapidi, targhe, busti, sculture, edifici in ricordo dei caduti dei due grandi eventi del nostro novecento. Fatti e persone che si ritrovano anche nei nomi di vie e piazze, spesso ci sono lontane e per tale motivo è necessario mantenere vivo il ricordo. Pertanto, tutto ciò che ha la capacità di richiamare la memoria e testimoniare episodi dell’ultimo conflitto mondiale deve trovare la possibilità di avere la sua giusta conservazione, valorizzazione e fruizione.

Non c’è quindi parte del Veneto che non sia stato interessato dalla memoria storica della seconda guerra mondiale e da quelle opere militari riconducibili a quei manufatti sorti in difesa nei nostri confini nord-orientali da un’ipotetica invasione dalla cosiddetta “soglia di Gorizia”.

Vi è quindi la necessità di un intervento legislativo volto alla tutela e alla valorizzazione di una fondamentale pagina di storia di cui il Veneto è stato protagonista e su cui si può puntare per un turismo storico-militare che potrebbe portare ulteriori benefici al nostro territorio.

Nel dettaglio la proposta di legge:

- l’articolo 1 definisce le finalità volte a valorizzare e conservare la memoria storica del secondo conflitto mondiale e delle testimonianze della guerra “fredda”;*
- l’articolo 2 individua le tipologie del patrimonio materiale e immateriale da preservare;*
- l’articolo 3 istituisce il Comitato scientifico consultivo affinché supporti l’azione della Giunta per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge;*
- l’articolo 4 definisce le linee per la divulgazione della conoscenza dei fatti e dei luoghi della Seconda guerra mondiale e delle testimonianze della guerra “fredda”;*

- *l'articolo 5 disciplina le norme per la tutela e la conservazione dei reperti immobili;*
- *l'articolo 6 disciplina le modalità per la stipula di convenzioni con i privati che dispongono di collezioni considerate di valore storico;*
- *gli articoli 7 e 8 disciplinano l'attività di raccolta di reperti mobili il loro commercio;*
- *l'articolo 9 norma in materia di collezioni private;*
- *l'articolo 10 istituisce il registro dei collezionisti;*
- *l'articolo 11 – prevede una catalogazione dei caduti della Seconda guerra mondiale;*
- *l'articolo 12 – istituisce una banca dati dei reperti storici e documentali;*
- *l'articolo 13 - prevede la norma finanziaria.*

INTERVENTI PER PROMUOVERE LA CONOSCENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE E AMBIENTALE ATTINENTE AI FATTI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE E DELLE TESTIMONIANZE DELLA GUERRA “FREDDA”

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, nell’ambito della valorizzazione del proprio patrimonio culturale, promuove la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio storico – culturale della Seconda guerra mondiale e delle testimonianze della guerra “fredda”.

2. Al fine di conservare la memoria storica, la Regione avvia specifiche attività che abbiano l’obiettivo di tutelare e promuovere il patrimonio storico, culturale e politico rappresentato da luoghi o beni del territorio veneto di cui al comma 1.

Art. 2 - Patrimonio della Seconda guerra mondiale e della guerra “fredda”.

1. La Giunta entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, individua, anche con il supporto del Comitato scientifico consultivo di cui all’articolo 3, le tipologie dei beni che possono far parte del patrimonio materiale ed immateriale della seconda guerra mondiale e della guerra “fredda” esistente sul territorio regionale.

Art. 3 - Comitato scientifico consultivo.

1. È istituito il Comitato scientifico consultivo per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Seconda guerra mondiale e delle testimonianze della guerra “fredda”.

2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali; il Comitato, resta in carica tre anni ed è convocato dall'Assessore competente almeno una volta nell'anno.

3. Il Comitato è composto:

- a) dall'Assessore regionale per i beni culturali o da un suo delegato, che lo presiede;
- b) da un dirigente dell'Assessorato regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo designato dall'Assessore regionale competente;
- c) da un dirigente di ruolo dell'Assessorato regionale per l'istruzione e la formazione professionale designato dall'Assessore regionale competente;
- d) da un rappresentante designato rispettivamente dalle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza;
- d) da due rappresentanti designati dalle seguenti Associazioni Combattentistiche e d’Arma riconosciute dal Ministero della Difesa;
- e) da tre rappresentanti designati rispettivamente dall’Università di Padova, di Venezia e di Verona;
- f) dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato;
- g) da un rappresentante dell'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'Esercito italiano;
- h) da un rappresentante delle Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Veneto.

4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della struttura regionale competente in materia di beni culturali.

5. Le sedute del Comitato sono valide ove sia presente, oltre all'Assessore regionale per i beni culturali o il suo delegato, la metà dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

6. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Ai componenti esterni spetta solo il rimborso spese previsto dalla legge regionale nella misura prevista per i dipendenti regionali nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

7. Il Comitato:

- a) formula proposte alla Giunta regionale per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge;
- b) contribuisce all'individuazione del patrimonio di cui all'articolo 2 e redige l'elenco dei beni censiti;
- c) formula un piano di indirizzo per la divulgazione della conoscenza dei luoghi e degli eventi di cui all'articolo 5;
- d) promuove un dialogo con altre realtà europee analogamente interessate alla vicenda della seconda guerra mondiale e delle testimonianze della guerra "fredda";
- e) contribuisce nell'attività regionale di coordinamento, anche organizzativo, dei musei.

Art. 4 - Divulgazione della conoscenza dei fatti e dei luoghi della Seconda guerra mondiale e delle testimonianze della guerra "fredda".

1. Al fine di favorire la divulgazione della conoscenza dei fatti e dei luoghi della Seconda guerra mondiale e della guerra "fredda", secondo il piano di indirizzo formulato dal Comitato scientifico consultivo ai sensi della lettera c), del comma 7, dell'articolo 3, l'Assessorato regionale per l'istruzione e la formazione professionale, nell'ambito della propria programmazione, organizza corsi di formazione di durata almeno bimestrale, rivolte alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici.

2. Tali corsi sono particolarmente mirati alla conoscenza dei siti della Seconda guerra mondiale e dei luoghi della memoria nonché a quelli riferibili ai manufatti della guerra "fredda".

3. La divulgazione della conoscenza dei luoghi e dei fatti della Seconda guerra mondiale e della guerra "fredda" è compiuta anche dalle Università e dalle scuole venete.

Art. 5 - Norme per la tutela e la conservazione dei reperti immobili.

1. È fatto espresso divieto a qualsiasi intervento di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche dei reperti immobili, qualora sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale o la relativa verifica.

2. I soggetti, pubblici o privati, che intendano provvedere agli interventi di restauro, manutenzione, conservazione dei reperti individuati da soggetti di cui all'articolo 2, chiedono, almeno sessanta giorni prima della data di inizio attività, le necessarie autorizzazioni alla soprintendenza competente per territorio.

3. Chiunque, sul territorio della Regione, rinvenga fortuitamente o individui reperti immobili ne dà tempestiva comunicazione scritta al sindaco del comune competente per territorio ed alla Direzione Beni Attività culturali e sport entro

quindici giorni dal ritrovamento, precisando il luogo di rinvenimento e fornendone, se possibile, documentazione fotografica.

Art. 6 - Convenzioni.

1. La Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con i privati di cui all'articolo 9, comma 2, i quali dispongano di collezioni considerate di valore storico e che rendano disponibili tali collezioni per la consultazione pubblica.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano le modalità di consultazione pubblica per finalità di studio e generali, nonché gli interventi finanziari regionali a sostegno delle spese di conservazione e custodia, inclusi i relativi oneri di assicurazione.

3. Con propria deliberazione, la Giunta regionale prevede i criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo e ne approva lo schema.

Art. 7 - Raccolta di reperti mobili.

1. L'attività di raccolta non autorizzata dall'Autorità competente di reperti riferibili al patrimonio storico culturale della Seconda Guerra mondiale e della guerra "fredda", è vietata:

- a) nelle aree archeologiche ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo n. 42/2004;
- b) nei siti individuati quali cimiteri di guerra.

2. Chiunque rinvenga o raccolga nei siti di cui al comma 1 reperti mobili o cimeli attinenti ai fatti o alla memoria degli eventi della Seconda guerra mondiale e della guerra "fredda" di notevole valore storico o documentario deve ottemperare, entro sessanta giorni dal ritrovamento, all'obbligo di comunicazione, al Comune del luogo della raccolta, indicandone la natura, la quantità e, ove nota, la provenienza.

3. I sindaci trasmettono alla Direzione Beni Attività culturali e sport della Regione, entro sessanta giorni dal ricevimento, le comunicazioni ricevute ed ogni altra notizia di cui siano a conoscenza riguardo i reperti di cui all'articolo 2 presenti sul territorio di competenza.

4. I reperti mobili sono valorizzati mantenendo uno stretto legame con il territorio al fine di diffondere la cultura della storia locale. Nel caso di musealizzazione o, comunque, di esposizione al pubblico dei reperti mobili individuati dal Comitato scientifico, è garantita la loro corretta contestualizzazione e la valorizzazione delle valenze culturali connesse al luogo ed al territorio di provenienza.

5. La Direzione Beni Attività culturali e sport, sentito il Comitato scientifico di cui all'articolo 3, può variare la destinazione dei reperti di cui al comma 4 in presenza di particolari motivi di interesse nazionale.

Art. 8 - Commercio di reperti mobili.

1. Ai reperti mobili della Seconda guerra mondiale e della guerra "fredda" rinvenuti nel sottosuolo, nei corpi idrici e nei bassi fondali del territorio della Regione, si applicano, qualora sia intervenuta la dichiarazione dell'interesse culturale, le disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sul commercio e trasferimento oltre i confini nazionali dei beni culturali.

Art. 9 - Collezioni private.

1. La Regione riconosce l'importanza del collezionismo privato quale espressione della partecipazione dei cittadini alla salvaguardia della memoria storica della Seconda Guerra mondiale e della guerra "fredda".

2. La Regione a tal fine tutela l'attività dei collezionisti privati, purché svolta nel rispetto della normativa vigente, e garantisce loro la possibilità di contribuire attivamente alla diffusione della conoscenza dei fatti storici della Seconda guerra mondiale nei territori e della guerra "fredda".

Art. 10 - Registro dei collezionisti.

1. I soggetti di cui all'articolo 6 che provvedono a dare comunicazione del possesso o della detenzione di reperti mobili di particolare rilevanza storica o documentaria al sindaco del comune nel cui territorio essi si trovano ed alla Direzione regionale dei beni culturali della Regione del Veneto, sono iscritti, previa valutazione da parte del Comitato scientifico di cui all'articolo 3, nel registro dei collezionisti istituito dalla Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 ha fini esclusivamente conoscitivi ed è tesa a creare la collaborazione tra istituzioni pubbliche e privati, attraverso mostre ed esposizioni, per la divulgazione della storia della Seconda guerra mondiale e della guerra "fredda".

Art. 11 - Caduti della Seconda guerra mondiale.

1. La Regione, avvalendosi del Comitato scientifico di cui all'articolo 3, realizza per via informatica, liberamente accessibile dal portale web, l'elenco di tutti i caduti italiani e stranieri della Seconda guerra mondiale che hanno perso la vita nel territorio della Regione Veneto.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, avvalendosi del Comitato scientifico di cui all'articolo 3, emana le linee guida per il recupero, il riconoscimento, lo studio e l'inumazione.

Art. 12 - Catalogazione dei beni.

1. Al fine di effettuare il monitoraggio sul rinvenimento e la raccolta dei reperti mobili e immobili, nonché sui materiali documentali e fotografici, la Regione istituisce un 'archivio informatico di dati e immagini per il loro inserimento nella banca dati dei beni culturali e ambientali del Veneto.

Art. 13 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2021 e per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico" Titolo 1 "Spese correnti", che vengono aumentate riducendo contestualmente di pari importo la Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 400.000,00 per l'esercizio 2021 e per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela

e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” Titolo 2 “Spese in conto capitale”, che vengono aumentate riducendo contestualmente di pari importo la Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021-2023.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Patrimonio della Seconda guerra mondiale e della guerra “fredda”.....	3
Art. 3 - Comitato scientifico consultivo.....	3
Art. 4 - Divulgazione della conoscenza dei fatti e dei luoghi della Seconda guerra mondiale e delle testimonianze della guerra “fredda”.	4
Art. 5 - Norme per la tutela e la conservazione dei reperti immobili. .	4
Art. 6 - Convenzioni.	5
Art. 7 - Raccolta di reperti mobili.....	5
Art. 8 - Commercio di reperti mobili.....	5
Art. 9 - Collezioni private.....	6
Art. 10 - Registro dei collezionisti.....	6
Art. 11 - Caduti della Seconda guerra mondiale.....	6
Art. 12 - Catalogazione dei beni.	6
Art. 13 - Norma finanziaria.....	6